

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO



1

I datori di lavoro possono presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche in forma irregolare, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Questi ultimi debbono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo. Oppure debbono aver soggiornato prima di quella data ed aver fatto dichiarazione di presenza alla Questura. E non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre e non rinnovato o convertito possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi valido solo in Italia (devono risultare presenti in Italia dall'8 marzo) e devono aver svolto attività nei settori del decreto (agricoltura, pesca, lavoro domestico) antecedentemente la data del 31 ottobre comprovata con adeguata documentazione. Se alla fine di sei mesi lo straniero è in grado di esibire un lavoro o versamenti previdenziali, il permesso viene convertito in permesso di lavoro di lunga durata. Se nei sei mesi cessa il lavoro può cercarne un altro.

3

Le istanze si presentano all'INPS, alla Questura ed allo Sportello Unico per l'immigrazione.

4

I settori lavorativi per cui si applica la misura sono **agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, e lavoro domestico.**

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO



5

Tutte le domande devono essere presentate **dal 1 giugno al 15 luglio**

6

Pagamento di 400 euro da parte del datore di lavoro che presenta l'istanza per ciascun lavoratore oppure di 160 euro se l'istanza viene presentata direttamente dal cittadino straniero. Il datore di lavoro dovrà anche versare un contributo forfettario (per somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale) che verrà determinato da un successivo decreto.

7

Saranno rigettate le domande dei datori di lavoro **condannati in passato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.

8

Sono esclusi **gli stranieri a cui è stato imposto il decreto di espulsione, quelli condannati anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del Codice penale, per i delitti contro la libertà personale, per il traffico di stupefacenti, per lo sfruttamento della prostituzione, per il favoreggiamento dell'immigrazione o dell'emigrazione clandestina.**


9

Saranno annullate le domande **in cui si dichiara il falso.**

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



LAVORO



1 BLOCCO LICENZIAMENTI

Esteso a cinque mesi il divieto dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi. Sospensione delle procedure in corso. Prevista, inoltre, la possibilità per quei datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, di poterli revocare, presentando contestuale richiesta di cassa integrazione con decorrenza dalla data del licenziamento. In tal modo il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato.

2 NASPI E DIS-COLL

Estese di altri due mesi la NASpi e la DIS-COLL in scadenza tra il primo febbraio e il 30 aprile 2020.

3 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Esclusa l'apposizione delle causali legali alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine in corso, fino al 30 agosto 2020.

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



INDENNITÀ



1 BONUS P.IVA E CO.CO.CO

Confermato anche per aprile il bonus di 600 euro per i professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Per il solo mese di maggio sale a 1.000 euro per le P. IVA che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso bimestre 2019.

2 LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'AGO

L'indennità di 600 euro è erogata per il mese di aprile 2020 ai lavoratori iscritti alle gestioni: artigiani; commercianti; coltivatori diretti; coloni e mezzadri. Anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago il bonus di 600 euro diventa di 1.000 euro a maggio, nel caso di riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso bimestre 2019.

3 LAVORATORI AGRICOLI

Rinnovata l'indennità, ma diminuita a 500 euro, per i lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità prevista nel DL Cura Italia.

4 LAVORATORI DOMESTICI

Introdotta un'indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, per i lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA



1 CONGEDO PARENTALE COVID

Introdotti altri 15 gg di congedo parentale, retribuiti al 50% e fruibili fino al 31 luglio 2020. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Questi 15 gg possono essere sommati ai 15 gg precedentemente previsti dal DL Cura Italia, nel caso non si fossero già utilizzati.

2 BONUS BAYSITTING

Stanziati altri 600 euro per il bonus babysitting e introdotta la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Questi 600 euro possono essere sommati ai 600 euro precedentemente previsti dal DL Cura Italia, nel caso non si fossero già utilizzati.

Bonus babysitting e congedo parentale sono due misure alternative l'una all'altra.

3 SMARTWORKING E GENITORI

Introdotta, per i genitori di figli sotto i 14 anni, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fino al 31 luglio, a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- lo smartworking sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



INDENNITÀ



5

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Riconosciuta un'indennità di 600 euro (sia per aprile che per maggio 2020) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolari requisiti.

6

STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

Rinnovata l'indennità di 600 euro, per il mese di aprile 2020, per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. L'indennità per il mese di maggio sarà di 1.000 euro.

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



INDENNITÀ



7

ALTRI STAGIONALI, INTERMITTENTI, OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO

È prevista anche un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in precedenza erano esclusi dal Decreto Cura Italia.

- Altri lavoratori stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali): devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 e svolto almeno trenta giornate di lavoro nel medesimo periodo.
- Lavoratori intermittenti o a chiamata: con almeno trenta giornate di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
- Autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del cod. civ.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con almeno un contributo mensile.
- Incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. 114/1998): con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000; titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.